

ESTRATTO CIRCOLARE INPS 25 GIUGNO 2015

Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

- **nella misura del 100 per cento** per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
- **nella misura del 40 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
- **nella misura del 20 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
- **nella misura del 10 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
- **non è riconosciuta** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall'anno 2014

L'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:

- al 20% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
- al 50% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all'anno 2016

Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo (ma inferiore a 6) verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

- Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS : **aumento del 20% del 40% (cioè 8%)**
- Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo : **aumento del 20% del 20% (cioè 4%)**
- Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo : **aumento del 20% del 10% (cioè 2%)**
- Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS : **Nessun aumento**

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La differenza verrà corrisposta **a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015** e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.

A partire dal **Gennaio 2016** le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate :

- Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS : **aumento del 50% del 40% (cioè 20%)**
- Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo : **aumento del 50% del 20% (cioè 10%)**
- Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo : **aumento del 50% del 10% (cioè 5%)**
- Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS : **Nessun aumento**

L'INPS procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il nuovo importo della pensione dell'anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime.

Nell'allegato si riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici (€ 1500) è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.